Legge regionale 24 maggio 2010 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 20/2005)

1. All'articolo 13 della legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'alinea del comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, stabilisce:>>;

b) alla lettera e) del comma 1 le parole << e in convenzione>> sono soppresse;

c) alla lettera c) del comma 2 le parole << da parte dei soggetti accreditati>> sono soppresse;

d) alla lettera d) del comma 2 le parole << per la concessione dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento di cui agli articoli 18 e 20>> sono sostituite dalle seguenti: << per la concessione dell'accreditamento di cui all'articolo 20>>;

e) al comma 4 la parola << predispone>> è sostituita dalle seguenti: << può predisporre>>;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. Presso la Direzione centrale competente è istituito il registro dei soggetti autorizzati al funzionamento o avviati, con la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 18 e 29, e dei soggetti accreditati per la gestione dei servizi per la prima infanzia.>>;

g) al comma 6 le parole << delle autorizzazioni>> sono sostituite dalle seguenti: << delle dichiarazioni di inizio attività>>.